

N. 3285/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Walter Saresella

Dott. Antonio Corte

Dott. Elena Grazioli

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

SENTENZA

nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.12.2021

da

[redacted] S.P.A. già [redacted] (C.F.
[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] [redacted] con elezione di domicilio in Via
[redacted] 8 84033 Montesano sulla Marcellana, presso e nello studio del difensore

appellante

CONTRO

Eredi di [redacted] (C.F. [redacted]

appellati contumaci

OGGETTO: Responsabilità professionale



CONCLUSIONI per [REDACTED] S.P.A.

Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, richiamate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni ed istanze istruttorie già formulate in primo grado, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 3686/2021 – Trib. Milano, Giudice Dott. Angelo Claudio RICCIARDI, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 03.05.2021 (DOC. 4), nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. 47263/2018

COSI GIUDICARE

in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare e riconoscere che la morte del sig. [REDACTED] avvenuta per cause indipendenti dagli interventi chirurgici di resezione segmentaria del colon traverso effettuato in data 28.02.2006 e di resezione di segmento colico fistolizzato effettuato in data 24.03.2006, sia rilevante ai fini della decisione e, per l'effetto, procedere alla liquidazione del danno definito da premorienza in base alla Tabella dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, edizione 2021 (DOC. 7), con riduzione della somma da corrispondere agli eredi del sig. [REDACTED] quantificandola in € 21.536,50 (€ 19.061,50 per danno da premorienza ed € 2.475,00 per invalidità temporanea).

Con vittoria di spese e competenze professionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] richiamato il ricorso per ATP incardinato presso il medesimo Tribunale avente RGN. 69574/2015, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito all'intervento chirurgico di resezione segmentaria del colon traverso eseguito in data 28.2.2006 e all'intervento di resezione di segmento colico fistolizzato eseguito in data 24.3.2006.

Si costituiva [REDACTED] S.p.A. contestando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attrice.

Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo per ATP.

Il Tribunale pronunciava sentenza in data 3.5.2021 n. 3686/2021 con la quale condannava [REDACTED] s.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da [REDACTED] pari ad € 35.053,00, oltre interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (27 febbraio 2006), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza; oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo; condannava [REDACTED] s.p.a. alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali.

In data 12.5.2021 il difensore di [REDACTED] comunicava [REDACTED] S.p.A. il decesso del proprio cliente.

[REDACTED] S.p.A. provvedeva quindi ad estrarre certificato anagrafico di morte, dal quale emerse che [REDACTED] era deceduto in Milano in data 9.12.2020.

Avverso la sentenza propone appello [REDACTED] S.p.A. chiedendo riconoscere che la morte di [REDACTED] era avvenuta per cause indipendenti dagli interventi chirurgici e, per l'effetto, procedere alla liquidazione del danno definito da premorienza, con riduzione della liquidazione a € 21.500,00, secondo i criteri indicati in tabella milanese per il caso di c.d. "premorienza", con applicazione dell'indennità ivi prevista per il periodo di 14 anni e 10 mesi, dal 28.02.2006 data del sinistro al 09.12.2020 data del decesso.

Gli eredi di [REDACTED] non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.



Alla prima udienza, tenutasi in data 15.3.2022, la Corte invitava parte costituita alla precisazione immediata delle conclusioni; la parte precisava come da atto introduttivo, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termine per la comparsa conclusionale.

Spirato il termine, la causa perviene alla camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione non può essere accolta.

Si deve ricordare che, nel merito, veniva dedotta colpa medica, con riferimento all'asportazione di polipo al colon; il Tribunale, aderendo sul punto alla CTU eseguita in sede di ATP, affermava che l'operazione era stata eseguita correttamente, ma residuavano profili critici per il periodo post operatorio, perché si era riaperta la ferita, ed è intervenuta sepsi, il che ha richiesto nuovo intervento, più demolitivo; evento prevedibile perché il drenaggio rilasciava materiale maleodorante.

Accoglieva quindi la domanda, quantificava il danno biologico nel 15%, e, considerato che il sinistro era avvenuto quanto [REDACTED] [REDACTED] aveva 81 anni, applicando le tabelle dell'osservatorio del danno presso il Tribunale di Milano, lo liquidava in € 35.053,00 € (di cui € 32.578,00 per invalidità permanente ed € 2.475,00 per invalidità temporanea).

[REDACTED] decedeva in data 9.12.2020.

E' stato da tempo stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (Cass. sentenza 3 ottobre 2003, n. 14767; id. 24 ottobre 2007, n. 22338; id. 31 gennaio 2011, n. 2297; id. 14 novembre 2011, n. 23739; id. 18 gennaio 2016, n. 679; id. 26 maggio 2016, n. 10897; id. 26 giugno 2020, n. 12913; id. Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, Rv. 663500).

Viene però precisato che in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni). (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018, Rv. 651159).

In senso analogo è stato affermato che per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il giudice di merito adotterà il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte. (id. Sez. 3, Sentenza n. 13331 del 30/6/2015, Rv. 635786), criterio all'evidenza non applicabile al caso di specie, perché al momento del sinistro Giuseppe Tabacco aveva 81 anni, dunque l'età media (di 78/79 per gli uomini, secondo gli indici ISTAT) era già stata superata. Sotto altro profilo, va considerato che gli indici ISTAT



segnalano che un uomo giunto all'età di 81 anni ha ancora un'aspettativa di vita di sette anni, e dunque l'indennizzo concessogli sulla scorta delle tabelle utilizzate dal Tribunale a dato di tale entità fa verosimile riferimento, di talchè si deve ritenere che, avendo invece [REDACTED] ancora vissuto 14 anni, semmai il danno che ha subito è maggiore di quanto liquidato, non certo minore.

Si deve quindi ritenere, conformemente alla citata decisione, che il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno utilizzato dal tribunale nella decisione impugnata tiene già conto delle ridotte aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso, e che comunque un calcolo operato sulla scorta del rapporto tra aspettativa di vita ed effettiva sopravvivenza non potrebbe portare alla richiesta riduzione del risarcimento..

S'impone quindi la reiezione dell'impugnazione, con conferma della sentenza appellata.

Nulla sulle spese, in assenza di costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3686/2021 resa tra le parti in data 3.5.2021 dal Tribunale di Milano.

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante [REDACTED] S.p.A. dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012 cpa.

Così deciso in Milano, 25/5/2022

Il Consigliere estensore
Antonio Corte

Il Presidente
Walter Saresella

